

STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Esente da imposta di registro in caso di adeguamento ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Imposta di registro applicata in misura fissa in caso di variazione ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Statuto dell'Associazione CONFINI LIBERI

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione di Promozione Sociale "CONFINI LIBERI", con sede legale nel Comune di Borgomanero, fraz. Santa Cristina (NO), in via cima 15 e di seguito indicato come associazione .
2. L'associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore **o dei Registri operanti medio tempore**.

Art. 2 Scopi e finalità

1. L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha come scopo la promozione di pratiche educative basate sulla solidarietà, la

cooperazione e l'integrazione, la diffusione e la pratica della cultura teatrale, letteraria, popolare ed artistica in genere, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2. L'associazione persegue le seguenti specifiche finalità:

Creare e sostenere una comunità culturale che, attraverso educazione, arte e pratiche ecologiche, promuova la crescita integrale della persona e la cura responsabile della terra come bene comune, favorendo il risveglio e l'autoeducazione.

In un tempo in cui vita interiore e pensiero critico sono continuamente sotto attacco, anestetizzati da ritmi sociali, strumenti tecnologici sempre più pervasivi, informazione sempre più caotica, l'associazione vuole offrire spazi e pratiche che aiutino le persone a destarsi, ritrovare presenza, volontà, libertà interiore e capacità di scelta.

I. L'essere umano integrale

Riconosciamo la persona nella sua interezza — corpo, mente e spirito — come misura e fine di ogni attività culturale e sociale. Il risveglio comincia col riconoscere questa totalità in noi stessi, esercitando la volontà di non ridursi a semplici funzioni sociali o consumatrici, ma di attivarci come esseri completi capaci di presenza consapevole.

II. Educazione come trasformazione

L'educazione è il seme di ogni cambiamento. Promuoviamo una pedagogia che coltivi il "buono, bello e vero" attraverso l'arte, il movimento, il lavoro manuale e la contemplazione della natura, seguendo il naturale percorso di evoluzione umana.

III. Ecologia integrale

Abbracciamo un'ecologia che unisce dimensione ambientale, sociale e culturale in un unico sguardo: la terra come "casa comune" va custodita con la volontà attiva di tutelare biodiversità, promuovere pratiche rigenerative ed economia circolare, passando dall'apatia consumistica alla responsabilità cosciente verso le generazioni presenti e future.

IV. Cultura come bene comune

La cultura non è lusso ma diritto condiviso. Promuoviamo l'accesso libero alle arti, filosofia, scienza e spiritualità che nutrono crescita interiore e

dialogo, risvegliando la capacità di discernere oltre il consumo culturale superficiale e attivando la partecipazione attiva alla ricchezza pluralistica.

V. Etica della relazione e della cura

Scegliamo la benevolenza come principio guida: riconoscere il bene nell'altro, agire per i più fragili, misurare le azioni dalle loro conseguenze. Attraverso relazioni fondate su ascolto ed empatia, riattiviamo la volontà di connessione autentica contro la frammentazione relazionale imposta dalla società.

VI. Sostenibilità come pratica quotidiana

Non dichiariamo principi, li incarniamo: pratiche sostenibili nella gestione associativa, stili di vita sobri legati ai ritmi naturali, reti locali, acquisti solidali. La volontà quotidiana di sobrietà diventa atto di risveglio dal dominio del "possedere" e attivazione verso l'autonomia comunitaria.

VII. Innovazione consapevole

Accogliamo innovazione e digitale come strumenti al servizio dell'umano, usandoli criticamente — sia in educazione che in tutti gli altri ambiti — per proteggere l'infanzia dagli eccessi e verificare ogni novità con spirito libero.

VIII. Radicamento territoriale e apertura globale

Curiamo i luoghi concreti (paesaggio, tradizioni locali) come base di identità. Questa volontà di radicarsi nel territorio risveglia il senso di appartenenza.

IX. Partecipazione e democrazia dal basso

La "casa comune" si costruisce con il contributo di ciascuno. L'associazione è spazio orizzontale e trasparente dove ogni voce conta, riattivando la volontà partecipativa contro la passività istituzionale e risvegliando la democrazia viva nelle comunità intermedie.

X. Bellezza come via di conoscenza

La bellezza — nelle arti, poesia, artigianato, paesaggio — è via di conoscenza e guarigione. Promuovendone l'accesso equo, risvegliamo la percezione profonda, attiviamo la creatività interiore e forgiamo coesione sociale, trasformando il torpore estetico in forza trasformativa.

Mandato identitario e di finalità

L'associazione Confini Liberi si impegna a mantenere il legame di appartenenza identitaria con l'associazione di promozione pedagogica "La Culla dei Sensi".

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di cui alla lettera i) del comma 1) dell'art. 5 del D.lgs 117/2017
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui alla lettera l) del comma 1) dell'art. 5 del D.lgs 117/2017
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'associazione intende svolgere:
 - o **attività culturali:** allestire convegni, seminari, mostre, manifestazioni, concorsi, saggi, proiezioni video e film, concerti, spettacoli teatrali, intrattenimenti musicali, lezioni-spettacolo, ed ogni altra attività che consenta alle persone di sviluppare il proprio arricchimento culturale. Inoltre, è previsto l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo dei beni e delle attività culturali.
 - o **attività di formazione:** corsi teorico/pratici, anche nell'ambito scolastico, lezioni, laboratori, dimostrazioni, stage, corsi di aggiornamento per educatori, insegnanti e operatori;
 - o **attività sociali:** animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, e più in generale al mondo giovanile, attraverso momenti di gioco, attività culturali e formative volte a valorizzare i linguaggi giovanili e favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo, operando anche per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale. Interventi in ambito di disagio e di handicap.
 - o **attività editoriali:** pubblicazione di riviste, bollettini, atti di convegni nonché degli studi e le ricerche compiute, materiali audio e video.
3. L'associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive (nei modi e nei limiti della normativa vigente) partecipare ad altri circoli o

associazioni aventi scopi culturali, sociali o umanitari, attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

4. Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, educatori, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto estraneo all'associazione.
5. Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.
6. Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni e collaborazioni volontarie e gratuite sia di prestazioni retribuite.
7. *L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;*
8. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
9. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
10. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;
11. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
12. L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
13. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice,

solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
2. L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - o quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - o finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'associazione;
 - o erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - o entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - o eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - o ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - o rimborsi derivanti da convenzioni
 - o iniziative promozionali
 - o attività diverse di cui all'art. 6 del Codice;
3. L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il *1° Gennaio* e *termina il 31 Dicembre di ogni anno*. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro *120 giorni dalla chiusura dell'esercizio*). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associate lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'associazione tutte le persone fisiche o le associazioni che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;
2. l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa;
2. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;
3. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;
4. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali

- regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione ;
5. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
 6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
 7. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
 8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
 - o di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione , ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
 - o di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - o di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - o di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
3. I soci sono tenuti:
 - o all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
 - o al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8 Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 30 gennaio la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 Organi dell'associazione

Sono organi dell'APS:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione , ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione , è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le

discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
6. Ciascun associato dispone del voto singolo.

Art. 11 Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - o approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - o discute ed approva i programmi di attività;
 - o elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - o delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - o ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - o approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - o delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - o delibera sull'esclusione degli associati;
 - o delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla

- sua competenza;
- o delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione ;
 - o determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3 dello Statuto;
 - o approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;

Art. 12 Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 8 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti;
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;

4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'associazione ; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione , entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione , fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - o attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - o delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - o sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - o sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - o propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del presente Statuto;
 - o ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - o compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
 - o formula i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea
 - o predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale

- o delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci
 - o stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali
 - o cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
 10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 3 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti;
 11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 2 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;
 12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;
 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata

Art. 14 Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia dell'associazione; ha funzioni consultive e di composizione delle controversie interne, nonché funzioni istruttorie in materia disciplinare, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e del Codice del Terzo Settore.
2. Il Collegio è composto da n. 2 (due) membri, anche non soci, in possesso di adeguata competenza e comprovata onorabilità. I componenti non possono far parte del Consiglio direttivo né rivestire altre cariche sociali nell'Associazione.
3. I membri del Collegio sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. In caso di cessazione anticipata dalla carica, l'Assemblea provvede senza indugio alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica fino alla scadenza del Collegio.

4. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente, che ne coordina i lavori e convoca le riunioni anche mediante strumenti di comunicazione a distanza, nel rispetto dei principi di collegialità e tracciabilità delle decisioni.
5. Al Collegio dei probiviri competono in particolare:
 - esprimere pareri motivati, su richiesta del Consiglio direttivo o dell'Assemblea, in merito all'interpretazione dello Statuto o degli eventuali regolamenti interni;
 - esperire, su richiesta del Consiglio direttivo o delle parti coinvolte, tentativi di conciliazione nelle controversie tra soci, ovvero tra soci e organi sociali, aventi ad oggetto l'applicazione dello Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni associative;
 - svolgere attività istruttoria nei procedimenti disciplinari e nei procedimenti di esclusione dei soci, predisponendo una relazione scritta e una proposta di decisione da sottoporre all'organo competente ai sensi del presente Statuto.
6. Nei procedimenti disciplinari e di esclusione, il Collegio opera nel rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa del socio interessato, acquisendo le sue controdeduzioni e ogni elemento utile. La proposta del Collegio non è vincolante, ma deve essere esaminata dall'organo competente prima della deliberazione.
7. I componenti del Collegio dei probiviri sono tenuti all'assoluta riservatezza in ordine a fatti, atti e informazioni conosciuti nell'esercizio del mandato. Essi devono astenersi quando si trovino in situazione di conflitto di interessi con una delle parti o quando siano tra le parti parenti o affini fino al terzo grado.
8. Le funzioni di membro del Collegio dei probiviri sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il rimborso delle sole spese vive documentate, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Assemblea dei soci, in coerenza con la disciplina generale dei rimborsi prevista dal presente Statuto.

Art. 15 Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è

- garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
 3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 16 Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'associazione intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 17 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice penale e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Questo statuto è composto da n°18 articoli disposti su 16 pagine.

LETTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA

Montrigiasco di Arona, il 14_04_2026